



TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in materia d'Impresa

Il giudice designato, dr. Adriano DEL BENE
letti gli atti e sentite le parti regolarmente comparse, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 28.10.2025 ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso ex artt. 669 ter e 700 c.p.c.

proposto da

Parte_1 nato a Telese Terme (BN), il 16 gennaio 1958 (C.F. *C.F._1*

[...])

Parte_2 nata a Napoli (NA), il 9 giugno 1960 (C.F. *CodiceFiscale_2*),

Parte_3 nato a Napoli (NA), il 29 maggio 1964 (C.F. *C.F._3*

[...])

Parte_4 nato a Napoli (NA), il 12 settembre 1960 (C.F. *C.F._4*

[...]

Parte_5 nato a Napoli (NA), il 26 marzo 1967 (C.F. *[...]*

C.F._5)

Parte_6 nato a Napoli (NA), il 6 settembre 1956 (C.F. *CodiceFiscale_6*),

Parte_7 nata a Napoli (NA), il 5 agosto 1958 (C.F. *CodiceFiscale_7*)

tutti rappresentati e difesi dall'avv. **CASORIA Gennaro** (C.F. *CodiceFiscale_8*),

che agisce anche in qualità di difensore e procuratore di se stesso, presso il cui studio, sito in Napoli (NA), alla Via Toledo, n. 256 (*Palazzo Berio*), eleggono domicilio

ricorrenti

contro

Controparte_1, con sede legale in Napoli, alla via Tino di Camaino, n. 6, e con sede operativa in Napoli (NA), alla via Mosca, n. 4 (C.F. e

P.IVA *P.IVA_1*), in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante *pro tempore*, dott. *Controparte_2*, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Migliore (C.F.

C.F._9) presso il cui studio elegge domicilio in Napoli alla Via Gen. Orsini n. 30

**Fatto e Diritto**

Con ricorso depositato il 22.08.2025, i ricorrenti **Parte_1**, **Parte_2**, **Parte_3**

[...], **Parte_4**, **Parte_5**, **Parte_6**, **Parte_7**,

nonché l'Avv. Gennaro Casoria, in qualità di soci della cooperativa **Controparte_1** **Controparte_1** chiedevano all'intestata sezione specializzata di accedere alla tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. per la consegna della documentazione contabile societaria.

Esponevano in fatto che:

- la **Controparte_1** era una società cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2512 e ss. c.c., rientrante nella categoria delle cooperative edilizie di abitazione, costituita secondo lo schema della s.r.l.;
- i ricorrenti erano entrati a far parte della compagine societaria onde beneficiare dei vantaggi mutualistici derivanti dalla realizzazione dello scopo sociale, rappresentato dall'assegnazione ai soci medesimi della proprietà superficiaria di box auto pertinenziali da realizzarsi sotto il suolo, in zona Piazza degli Artisti in Napoli, ad opera proprio della Cooperativa in questione;
- malgrado fossero trascorsi numerosi anni dalla costituzione della predetta **CP_1** e nonostante il versamento di somme di danaro da parte dei ricorrenti, lo scopo sociale non veniva realizzato;
- alcuni mesi prima della presente controversia, i soci erano stati convocati presso la sede operativa della società resistente, sita in Napoli alla via Mosca n. 4, per scegliere dei nuovi box, risultati prenotabili a prezzi nettamente maggiori rispetto a quelli inizialmente proposti;
- dall'ultimo bilancio depositato dalla **Controparte_1**, cioè quello al 31/12/2023, risultavano rimanenze nell'attivo patrimoniale per € 4.931.393,00, a titolo di asseriti "lavori in corso su ordinazione per la realizzazione dei box pertinenziali e per il funzionamento della **CP_1**", senza che, tuttavia, i lavori fossero iniziati;
- risultava, inoltre, l'iscrizione a bilancio di debiti per l'inusitato e non dimostrato importo di € 5.321.140,00, essendo la **Controparte_1** sostanzialmente inattiva;



- in ragione della grave e inescusabile situazione di totale stallo dell'attività sociale della **CP_1** e stante la poco chiara e non documentata situazione patrimoniale della predetta cooperativa, i ricorrenti avevano esercitato il proprio diritto potestativo di accesso e controllo ex artt. 2519 e 2476, comma II, del cod. civ., al fine di salvaguardare i propri interessi, nonché lo stesso interesse della cooperativa medesima;
- con diverse PEC, i predetti ricorrenti provvedevano a richiedere gli estratti di tutti i conti correnti bancari intestati alla **CP_1** a partire dal 2015 e sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, i bilanci di verifica a partire dall'anno 2015 e sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, le schede contabili a partire dall'anno 2015 e sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, il libro dei soci aggiornato, con indicazione delle somme versate da ognuno, la documentazione giustificativa della voce "Rimanenze" dello stato patrimoniale, pari, alla data del 31.12.2023, ad € 4.931.393, con connessa relazione esplicativa dell'organo amministrativo, la documentazione giustificativa della voce "Totale debiti" per € 5.321.140,00, con connessa relazione esplicativa dell'organo amministrativo, il libro giornale dal 2015 sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, i registri IVA acquisti e vendite dal 2015 e sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, nonché la documentazione inerente a tutti i giudizi in corso e/o terminati, in cui è stato parte l'ente sociale e che riguardano la realizzazione dei box in zona Piazza degli Artisti;
- tuttavia, la società ometteva sostanzialmente di riscontrare le predette istanze, opponendo la riservatezza dei dati e, comunque, l'impossibilità di estrarre copia della documentazione richiesta, potendo limitarsi alla sola esibizione.

I ricorrenti, pertanto, concludevano, ritenendo pienamente sussistente sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* del provvedimento cautelare invocato, rassegnando le seguenti conclusioni: «*I. ai sensi e per gli effetti degli artt. 700 del cod. proc. civ. e 669-sexies, comma II, del cod. proc. civ., per tutte le causali indicate in narrativa, con decreto emesso inaudita altera parte da confermarsi a contraddittorio instaurato, ovvero, in subordine, con ordinanza ex art. 669-octies del cod. proc. civ., previa fissazione e celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti, ORDINARE alla società **Controparte_1***

[...] , in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, dott.

***Controparte_2** DI CONSENTIRE IMMEDIATAMENTE E SENZA RITARDO AL*



SOTTOSCRITTO AVV. GENNARO CASORIA ED AI SUOI PATROCINATI, [...]

Controparte_3

Parte_2

Parte_3

Parte_4

[...]

Parte_5

Controparte_4

l'accesso, la consultazione, anche tramite professionisti di propria fiducia, e l'estrazione di copia dei seguenti documenti: estratti di tutti i conti correnti bancari intestati alla

CP_1 a partire dal 2015 e sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, i bilanci di verifica a partire dall'anno 2015 e sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, le schede contabili a partire dall'anno 2015 e sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, il libro dei soci aggiornato, con indicazione delle somme versate da ognuno, la documentazione giustificativa della voce "Rimanenze" dello stato patrimoniale, pari, alla data del 31.12.2023, ad € 4.931.393, 00, con connessa relazione esplicativa dell'organo amministrativo, la documentazione giustificativa della voce "Totale debiti" per € 5.321.140,00, con connessa relazione esplicativa dell'organo amministrativo, il libro giornale dal 2015 sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, i registri IVA acquisti e vendite dal 2015 e sino alla data di effettivo accesso alla documentazione richiesta, nonché la documentazione inerente a tutti i giudizi in corso e/o terminati, in cui è stata parte la CP_1 e che riguardano la realizzazione dei box in zona Piazza degli Artisti. II) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 669-DUODECIES DEL COD. PROC. CIV., stabilire le concrete modalità di attuazione dell'emanando provvedimento di cui al n. I) che precede; III) IN OGNI CASO E SEMPRE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 614-BIS DEL COD. PROC. CIV., fissare una somma non inferiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00), ovvero la diversa somma che l'intestato Tribunale riterrà di Giustizia, dovuta dalla Controparte_1

[...], in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro

tempore, dott. Controparte_2, in favore del SOTTOSCRITTO AVV. GENNARO CASORIA E DEI SUOI CP_5 Controparte_3 Parte_2,

Parte_3

Parte_4

Parte_5

Controparte_4 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento cautelare ex art. 700 del cod. proc. civ.; IV) CONDANNARE Controparte_6, in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, dott. Controparte_2 all'integrale rifiuzione delle spese e dei compensi del presente procedimento cautelare».



Si costituiva in giudizio la Controparte_7 depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale chiedeva il rigetto delle avverse domande. In via preliminare, evidenziava come ai sensi dell'art. 33 dello Statuto societario la controversia di cui all'oggetto doveva essere devoluta ad un collegio arbitrale, risultando pertanto improcedibile in sede giurisdizionale.

Risultava, comunque, errata l'applicazione dell'art. 2476 c.c., giacché per Statuto la Cooperativa aveva prescelto lo schema della s.p.a.. Il diritto di accesso dei singoli soci era, quindi, soggetto alla più stringente disciplina di cui all'art. 2545 bis c.c..

Insufficienti, infine, i presupposti della misura cautelare richiesta non essendosi la società resistente mai opposta alla consegna della documentazione richiesta, nei limiti della esigibilità.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto inammissibile per difetto dei presupposti di legge ed infondata, nonché la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96, co 3 c.p.c..

All'udienza di comparizione del 23.09.2025, fissata a seguito del rigetto della domanda richiesta *inaudita altera parte*, dopo la discussione delle parti, il giudice invitava le parti a valutare le condizioni per una definizione transattiva della lite tramite la programmazione di un accesso a decorrere dal 29 settembre 2025 per la consegna della documentazione richiesta con il ricorso ad eccezione degli estratti conto e, relativamente al libro soci, l'esibizione previo oscuramento delle somme versate dal singolo socio, unitamente alla documentazione concernente eventuali giudizi amministrativi con esclusione degli altri giudizi.

Senonché, alla successiva udienza del 28.10.2025, i ricorrenti reiteravano le proprie difese, sostenendo che la società resistente non avesse ottemperato alle indicazioni del Giudice, il quale si riservava per la decisione.

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità avanzata dalla società resistente.

Non può, infatti, revocarsi in dubbio la previsione statutaria di cui all'art. 33 ai sensi del quale *“sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/03, nominato con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero: a) tutte le controversie insorgenti tra soci e tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritto disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio; [...]”*.



Tuttavia, diverse sono le ragioni che, nel caso di specie, hanno legittimato il ricorso a codesta A.G..

Una prioritaria giustificazione si rinviene nell'esigenza di assicurare tutela effettiva al diritto potestativo di controllo riconosciuto al socio di s.r.l., diritto che si esplica nel potere di chiedere in visione i libri e tutta la documentazione afferenti la gestione della società, cui l'ente societario è soggetto senza alcun possibilità di sollevare contestazioni di sorta, salvo quella della pretesa assenza della titolarità del diritto (per la tipologia del diritto e l'interpretazione estensiva dell'oggetto del diritto di visione ed estrarre copia, vedi giurisprudenza di merito *ex plurimis*: Tribunale di Napoli ord. del 23/03/09, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ord. del 15/6/07, Tribunale di Biella 18/05/05, Tribunale di Civitavecchia ord. del 21/04/04).

In proposito, Il Tribunale condivide l'orientamento della giurisdizione di merito (vedi sentenze del Tribunale di Milano, Sez. impresa B, 7 marzo 2018 - Est. Ricci - C.S. c. [...]

CP_8 e del Tribunale di Roma, Sez impr., 16 aprile 2018 - Est. *CP_9* - *CP_10* c. *Controparte_11* che pone in discussione l'esclusività della competenza cautelare in capo all'arbitro laddove l'organo arbitrale non si sia ancora costituito.

Invero prima della costituzione del collegio arbitrale la tutela cautelare tipica può essere richiesta al tribunale ordinario. Infatti, la cognizione cautelare degli arbitri può trovare attuazione solo quando gli stessi sono operativi; prima di tale momento, in ragione della necessaria copertura cautelare, che in tale situazione va comunque assicurata ai sensi dell'art. 24 Cost., deve affermarsi la competenza del giudice ordinario a conoscere delle istanze di sospensiva.

Tale conclusione è corroborata dalla considerazione che fra il momento della proposizione della domanda di arbitrato e la formazione dell'organo arbitrale può trascorrere un lasso di tempo non breve, nel corso del quale deve comunque essere garantita la tutela cautelare, (ad esempio nell'ipotesi in cui la parte che ha impugnato la delibera sociale intenda chiedere ed ottenere la sospensione in via d'urgenza della stessa) e ciò al fine di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, di cui agli artt. 24 e 113 Cost., nonché il principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost. Proprio il principio di effettività della tutela giurisdizionale implica necessariamente che gli organi statali assicurino - sempre ed in ogni caso - la disponibilità di una giustizia cautelare che, anche in caso di devoluzione della cognizione su una determinata controversia agli arbitri, renda la tutela celere ed effettiva.



Quindi al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe dal momento della proposizione della domanda di arbitrato e la formazione dell'organo arbitrale - in particolare fino al momento in cui l'organo arbitrale non sia concretamente operativo - deve necessariamente riconoscersi la competenza del giudice ordinario in applicazione della regola generale desumibile dall'art. 669 *quinquies* c.p.c.; in altri termini, sarà competente il giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito.

A suddetta prima ragione, se ne affianca poi una di tipo testuale e sistematico.

Lo statuto *ex adverso* invocato, infatti, risale al 2016, redatto dunque sotto la vigenza della vecchia disciplina in materia di arbitrato societario la quale, all'art. 35 del d.lgs. n. 5 del 2003, come unica misura cautelare adottabile dal collegio prevedeva la sospensione della delibera assembleare statuendo: “*5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'[articolo 669-quinquies](#) del codice di procedura civile, ma se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera*”.

Si trattava, quindi, di uno strumento alternativo e, certamente, non sostitutivo della tutela cautelare giurisdizionale.

Con la riforma Cartabia, il legislatore è intervenuto anche in materia di arbitrato societario oggi disciplinato dagli artt. 838 bis ss c.p.c..

In particolare, l'art. 838 ter c.p.c. conferma il potere di sospensione delle delibere assembleari, facendo salvo per il resto il disposto di cui all'art. 818 c.p.c. il quale stabilisce: “*Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli [arbitri](#) il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del [giudizio](#) arbitrale. La [competenza](#) cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.*

Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la [domanda](#) cautelare si propone al [giudice competente](#) ai sensi dell'articolo [669 quinquies](#).

A seguito di tale ultima innovazione discende, dal combinato disposto degli artt. 669-quinquies c.p.c. e 818 c.p.c., che, ad oggi, può essere effettivamente rimesso agli arbitri il potere di decidere su domande cautelari, nel caso in cui le parti abbiano espresso la loro



volontà in tal senso con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale.

Tuttavia, affinché si possa ritenere definitivamente rinunciato il ricorso alla giurisdizione ordinaria non è solo sufficiente la mera previsione di una convenzione di arbitrato ma sarà necessario che le parti concordemente e univocamente abbiano manifestato una volontà in tal senso. È evidente, dunque, che in mancanza di essa la competenza cautelare spetterà sempre e comunque al giudice ordinario (in questi stessi termini si veda anche il Tribunale di Livorno con ordinanza del 12 settembre 2025).

Senonché, nel caso di specie, lo statuto societario all'art. 33 citato non fa nessun riferimento ai poteri cautelari del collegio arbitrale, pertanto l'unico organo a cui ricorrere per la tutela d'urgenza non resta che l'autorità giudiziaria ordinaria.

Nel merito, l'istanza avanzata dai ricorrenti non può essere accolta.

Per il principio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., al giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014; Cass. n. 23621/2011).

Ebbene, i ricorrenti hanno esercitato il diritto di accesso riconosciuto al socio di s.r.l. in difetto della relativa titolarità, giacché la cooperativa resistente, nonostante la denominazione riportata anche nello statuto, segue lo schema della s.p.a., come peraltro previsto dal modello della cooperativa consacrato nell'art. 2519 c.c., che sancisce un generale rinvio alle disposizioni sulle spa “in quanto compatibili”.

L'equivoco nasce dall'intestazione dello statuto societario agli atti, il quale reca la dicitura: “*statuto cooperativa edilizia s.r.l.*”.

Tuttavia, all'art. 40 di quello stesso statuto, nel selezionare la disciplina residuale applicabile alla cooperativa costituita, è stabilito: “*per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.*

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni”.

E, del resto, non sarebbe potuto essere altrimenti.



Se, infatti, si legge il disposto di cui al citato art. 2519 c.c., la norma consente l'applicazione della disciplina in materia di società a responsabilità limitata solo nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con uno stato patrimoniale all'attivo non superiore ad un milione.

Senonché, dalla semplice consultazione della documentazione sociale e contabile in atti emerge chiaramente come non sussista nessuna delle due sull'argomento condizioni.

Il numero dei soci è di gran lunga superiore a venti e nell'ultimo bilancio agli atti l'attivo nello stato patrimoniale supera i 5 milioni.

A nulla vale, peraltro, il comportamento assunto dalla società dinanzi alle richieste dei soci, poiché lo statuto giuridico della cooperativa non è, in ogni caso, nella disponibilità delle parti le quali, anche volendo, non avrebbero potuto derogare alle previsioni di legge. E comunque se avessero voluto derogare alle previsioni statutarie (cfr. art. 40 dello statuto che rinvia alla disciplina delle srl) i soci avrebbero dovuto procedere ad una modifica statutaria per superare l'inequivocabile esercizio di autonomia negoziale inveratosi nel regolamento statutario attualmente in vigore.

Erroneamente, quindi, i ricorrenti hanno esercitato il proprio diritto di accesso ex art. 2476 c.c., giacché la disciplina dagli stessi invocabile doveva essere, piuttosto, quella prevista dall'art. 2454 bis c.c. in virtù del quale i soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ottenerne estratti a proprie spese. Inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

Tali diritti, in ogni caso, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società (peraltro la società resistente contesta che i soci ricorrenti siano morosi con riferimento alle obbligazioni contratte con la società ma non offre alcun tipo di riscontro probatorio a tale allegazione).

Non si tratta, quindi, di un diritto potestativo alla stregua di quello riconosciuto in capo al socio di s.r.l. che – come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza che ha trattato il tema - non ha limiti oggettivi poiché con esso si esercita una potestà di controllo del socio



nella gestione sociale, quanto piuttosto di un potere di ispezione, comunque circoscritto nell'oggetto e nei presupposti, assenti nel caso di specie.

Assorbita ogni altra censura, va quindi respinta la domanda cautelare proposta.

Le spese di lite, considerato il tenore della controversia e l'evidente equivoco nel quale sono incorsi i ricorrenti azionando il presente strumento cautelare anche in ragione del comportamento della società che ha ingenerato un certo affidamento sullo stesso modello legale della srl, vanno compensate.

P. Q. M.

letti gli artt. 669-*ter*, 669-*octies*, 669-*duodecies* e 700 cpc:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Napoli, il 6 novembre 2025

Il Giudice designato
(dr. ADRIANO DEL BENE)

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della MOT dott.ssa Chiara Galderisi